



**COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE
VAL D'ESINO E RIVIERA
Ente gestore del
PARCO REGIONALE DELLA GRIGNA
SETTENTRIONALE**

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA
FRUIZIONE E LA SALVAGUARDIA DELLA FAUNA
E DELLA FLORA DEL *SIC IT2030001 GRIGNA
SETTENTRIONALE***

Allegato alla Deliberazione di Assemblea n. 06 del 18.04.2016

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Finalità, oggetto e campo di applicazione

Articolo 2 Divieti generali

CAPO II

FRUIZIONE DEL SIC

Articolo 3 Classificazione, sviluppo e criteri di intervento sulla rete sentieristica del sito

Articolo 4 Accesso al SIC

Articolo 5 Escursionismo a piedi

Articolo 6 Cicloescursionismo

Articolo 7 Sci alpinismo

Articolo 8 Arrampicata

Articolo 9 Ambienti ipogei soggetti a regolamentazione degli accessi

CAPO III

REGOLAMENTAZIONE DEGLI INTERVENTI EDILIZI RIGUARDANTI EDIFICI E MANUFATTI OSPITANTI COLONIE DI CHIROTTERI

Articolo 10 Obbligo di segnalazione della presenza dei Chiroterri in edifici e manufatti da sottoporre a interventi edilizi

CAPO IV

TUTELA della FLORA MUSCINALE, della FLORA SPONTANEA E delle SPECIE ENDEMICHE; REGOLAMENTAZIONE della RACCOLTA di SPECIE BOTANICHE, FAUNA SELVATICA E ALTRO MATERIALE NATURALISTICO

Articolo 11 Tutela della flora spontanea e della fauna selvatica

Articolo 12 Raccolta e prelievo di organismi vegetali

Articolo 13 Raccolta e cattura di organismi animali

Articolo 14 Raccolta di reperti naturalistici, di minerali, rocce e fossili

CAPO V

CIRCOLAZIONE DEL PUBBLICO E SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ SPORTIVE, RICREATIVE, EDUCATIVE, SCIENTIFICHE

Articolo 15 Manifestazioni varie e attività sportive e ricreative

Articolo 16 Sorvolo del SIC

Articolo 17 Attività scientifica

Articolo 18 Ispezione speleologica

CAPO VI

VIGILANZA E SANZIONI

Articolo 19 Vigilanza e Sanzioni

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Finalità, oggetto e campo di applicazione

1. Il SIC IT2030001 "Grigna Settentrionale" occupa aree ricadenti nei territori dei comuni di Cortenova, Esino Lario, Mandello del Lario e Pasturo.
2. La Comunità Montana Valsassina Valvarrone, Val d'Esino e Riviera è l'ente gestore del SIC IT2030001 "Grigna Settentrionale", come previsto dalla DGR VII/18453 del 30 luglio 2004 della Regione Lombardia.
3. Il Piano di Gestione del SIC IT2030001 "Grigna Settentrionale", approvato con Deliberazione di Assemblea della Comunità Montana Valsassina, Valvarrone, Val d'Esino e Riviera n. 32 del 29.11.2012, persegue l'obiettivo generale di mantenere la biodiversità all'interno del sito, caratterizzato principalmente da formazioni erbose ed arbustive di alta quota e specie e habitat rupestri. In particolare il piano di gestione persegue gli obiettivi di mantenere le aree aperte a prateria; mantenere e ripristinare radure negli ambiti boscati; contenere l'avanzamento degli habitat boscati; regolamentare il turismo sportivo, escursionistico, speleologico e le attività antropiche; sensibilizzare la popolazione sugli obiettivi di conservazione del sito e sul ruolo della rete Natura 2000.
4. Allo scopo di perseguire le finalità di conservazione e gli obiettivi previsti dal piano di gestione del sito, il presente regolamento detta norme sulle modalità di fruizione del territorio e delle risorse naturali presenti all'interno del sito e in particolare disciplina:
 - a. l'attività escursionistica di cui all'articolo 5;
 - b. la raccolta di flora muscinale, di specie endemiche di flora e fauna selvatica e di altro materiale naturalistico di cui agli articoli 12-13-14-15;
 - c. gli interventi di ristrutturazione di edifici ospitanti colonie di chiroterteri di cui all'articolo 10;
 - d. la circolazione del pubblico e lo svolgimento di attività sportive, ricreative, educative di cui agli articoli 16-17-18.
5. Ai fini del presente regolamento, se non diversamente indicato, per sito e SIC si intendono il SIC IT2030001 "Grigna Settentrionale" e per ente gestore si intende la Comunità Montana Valsassina Valvarrone, Val d'Esino e Riviera.

Articolo 2 - Divieti generali

1. All'interno del SIC IT2030001 "Grigna Settentrionale" è vietato:
 - a. disturbare la fauna selvatica, anche mediante emissioni sonore e luminose, o fotografando tane e nidi occupati, ovvero giovani non emancipati di uccelli e mammiferi, da distanza ravvicinata o comunque tale da arrecare disturbo agli animali;
 - b. danneggiare intenzionalmente la vegetazione naturale;
 - c. fare picnic e accendere fuochi al di fuori delle aree appositamente predisposte;
 - d. abbandonare, sulla superficie del terreno o in profondità, rifiuti di qualsiasi genere;
 - e. danneggiare le strutture rurali, scalfire o imbrattare con scritte e segni grafici la segnaletica, la cartellonistica e qualsiasi elemento naturale;
 - f. condurre cani senza guinzaglio, fatto salvo che per l'esercizio delle attività agro-silvo-pastorale e venatoria, incluse le attività di addestramento e censimento nei limiti consentiti dalla normativa statale e regionale;

- g. effettuare scavi, sbancamenti, riempimenti e svolgere qualsiasi attività che determina alterazioni ambientali o modificazioni morfologiche delle cavità salvo interventi sottoposti a previa valutazione di incidenza;
- h. arrecare disturbo alla quiete naturale, salvo deroghe temporanee autorizzate dall'ente gestore, mediante l'uso all'aperto di apparecchi radio, televisivi e di riproduttori e diffusori di musica, di impianti di amplificazione, nonché di produzione di suoni e rumori.

CAPO II FRUIZIONE DEL SIC

Articolo 3 - Classificazione, sviluppo e criteri di intervento sulla rete sentieristica del sito

1 Al fine di qualificare la fruizione del territorio e delle risorse presenti all'interno del SIC, nonché la derivazione prevalentemente di origine agro-silvo-pastorale della rete sentieristica, con riferimento alle caratteristiche tecniche dei sentieri, alle caratteristiche naturalistiche delle aree attraversate, ai tematismi in esse prevalenti e alle esigenze di tutela dell'ambiente, l'ente gestore può definire **itinerari a prevalente vocazione**, fra cui si indicano:

- a. *itinerari a vocazione escursionistica*, supportati prevalentemente da sentieri caratterizzati da assenza o da contenute difficoltà tecniche, di agevole percorribilità anche a seguito di interventi finalizzati ad attrezzarli ove necessario, che attraversano aree le cui caratteristiche, di norma, sono compatibili con una fruizione esente da particolari limitazioni;
- b. *itinerari a vocazione didattica e culturale*, supportati prevalentemente da sentieri che attraversano aree caratterizzate da presenza diffusa, o da rarità, o da rischi di vulnerabilità, di determinanti elementi naturali o antropici, ivi compresi quelli paesaggistici, che si prestano ad essere fruiti più opportunamente con modalità assistite e/o ad accesso regolamentato;
- c. *itinerari a vocazione cicloescursionistica*, supportati prevalentemente da sentieri adatti all'uso della bicicletta;
- d. *itinerari a vocazione diversa*, supportati prevalentemente da sentieri non rientranti nei casi precedenti.

2. Al fine di qualificare la rete sentieristica all'interno del sito, di rendere accessibile i luoghi di interesse fruitivo, di qualificare l'escursionismo, anche per perseguire l'obiettivo previsto dal piano di gestione di sensibilizzare la popolazione sugli obiettivi di conservazione del sito e sul ruolo della rete Natura 2000, l'ente gestore del sito promuove azioni, autonomamente o in collaborazione con enti pubblici e operatori privati, volte a migliorare la rete sentieristica e a sviluppare servizi per la sua più efficace fruizione, fra cui:

- a. la realizzazione di itinerari di cui al comma 1 o la interconnessione di itinerari esistenti, anche esterni al sito;
- b. la manutenzione dei percorsi e delle opere annesse (tra cui indicativamente tratti attrezzati, punti sosta e di osservazione, aree attrezzate), privilegiando interventi di ingegneria naturalistica;
- c. l'allestimento di itinerari, l'installazione di segnaletica e strutture informative lungo gli itinerari e presso i rifugi, gli agriturismi e i luoghi di accesso pubblico posti all'interno e all'esterno del SIC;

- d. la divulgazione della rete mediante strumenti cartografici, opuscoli, depliant e mezzi analoghi, su supporto cartaceo e informatico;
 - e. la promozione di servizi didattici, di programmi formativi e divulgativi, attraverso laboratori naturalistici in natura, visite guidate, escursioni, corsi di educazione ambientale, in conformità alle disposizioni dell'ente gestore concernenti l'attività di educazione ambientale.
3. Al fine di realizzare intereventi coordinati all'interno del sito, funzionali alla comunicazione e compatibili con il paesaggio, per gli interventi di cui al precedente comma 2, lettere b, c, d, entro centottanta giorni dall'approvazione del presente regolamento l'ente gestore provvede a definire le caratteristiche minime da osservare relativamente agli aspetti grafici, alla tipologia delle strutture informative e di fruizione, nonché ai materiali ammessi, nel rispetto delle disposizioni contenute nella Deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia del 16 aprile 2004 – N. 7/17173 “Determinazione delle caratteristiche della segnaletica nelle aree protette regionali”. Per la realizzazione di piazzole, aree attrezzate, punti sosta, recinzioni, arredi, sentieri e in generale interventi e infrastrutture per la fruizione del sito, deve essere privilegiato l'uso di materiali naturali locali, eco-compatibili e a basso impatto paesaggistico.

Articolo 4 - Accesso al SIC

1. L'accesso al SIC IT2030001 “Grigna Settentrionale” è libero, nel rispetto delle norme previste dal presente regolamento, e non comporta alcuna assunzione di responsabilità dell'ente gestore per eventuali danni a persone o cose. Per la fruizione del sito occorre porre la massima attenzione alla sicurezza, dotarsi dell'attrezzatura idonea all'attività scelta e osservare le ordinarie regole di prudenza.
2. L'ente gestore può limitare in tutto o in parte l'accesso, anche a piedi, in determinate zone per ragioni di tutela ambientale, con particolare riferimento al periodo di riproduzione di specie di interesse conservazionistico.
3. I provvedimenti di cui al comma 2 sono resi pubblici con le modalità previste dalle norme vigenti, ivi compresa la pubblicazione nel sito web dell'ente gestore e inviati ai comuni territorialmente interessati, per la pubblicazione ai rispettivi albi pretori ed eventualmente ai rispettivi siti web.
4. Al fine di divulgare in modo capillare presso la popolazione e i fruitori del sito informazioni riguardanti il SIC, autonomamente o in collaborazione con enti pubblici e operatori privati, l'ente gestore si adopera per l'installazione in luoghi idonei di strutture informative e segnaletiche conformi alle disposizioni di cui al precedente articolo 3.
5. All'interno del territorio del SIC il comune può autorizzare la circolazione dei veicoli a motore unicamente ai mezzi di soccorso e di vigilanza, ai mezzi impiegati nelle attività agricole e forestali e ai mezzi dei proprietari e dei conduttori di fabbricati presenti all'interno del SIC.

Articolo 5 - Escursionismo a piedi

1. L'escursione a piedi si svolge su vie segnalate, generalmente strette, a fondo naturale, formatesi per effetto del passaggio di pedoni e di animali.
2. L'escursione a piedi è consentita lungo la rete sentieristica segnalata, su tutto il territorio del SIC, nel rispetto delle norme previste al precedente articolo 2 e fatti salvi eventuali divieti di cui all'articolo 4, comma 2, imposti dall'ente gestore.

3. In caso di terreno innevato e con difficoltà a seguire la rete sentieristica segnalata, l'escursionismo è comunque praticabile nel rispetto delle norme di cui all'articolo 2.
4. È vietata l'esecuzione di interventi che arrecano modificazioni durature o permanenti all'ambiente, in assenza della valutazione di incidenza o della valutazione di incidenza semplificata, ovvero della dichiarazione di assenza di incidenza, in conformità alla normativa vigente.

Articolo 6 - Cicloescursionismo

1. Il cicloescursionismo all'interno del sito è consentito dall'alba al tramonto ed è praticabile unicamente sulla rete sentieristica segnalata, fatti salvi ulteriori divieti imposti dall'ente gestore mediante i provvedimenti di cui all'articolo 4, comma 2.
2. Al cicloescursionista, inoltre:
 - a. è fatto divieto di danneggiare il fondo del sentiero, di transitare al di fuori dei sentieri esistenti, di tagliare i tornanti e transitare su scorciatoie fuori tracciato, di formare tracce di sentieri secondari;
 - b. è fatto obbligo di dare la precedenza ai ciclo escursionisti in salita e agli escursionisti a piedi.

Articolo 7 - Sci alpinismo

1. Lo scialpinismo consiste nella pratica sciistica su superfici innevate non preparate, nella quale la risalita dei pendii avviene esclusivamente a piedi. È praticabile nelle aree indicate al comma 2, nel rispetto delle norme previste al precedente articolo 2 e fatti salvi eventuali divieti imposti dall'ente gestore mediante i provvedimenti di cui all'articolo 4, comma 2.
2. Nel territorio del SIC lo scialpinismo è praticabile unicamente nel versante est della Grigna Settentrionale compreso fra il Pizzo dei Chignoli e il Pizzo della Pieve e nel versante nord compreso fra la Cresta di Piancaformia e il sentiero/canale Cicos.

Articolo 8 - Arrampicata

1. L'arrampicata consiste nella salita e/o nella discesa di una parete rocciosa, con o senza l'ausilio di attrezzature. All'interno del SIC è consentita l'arrampicata, nonché la progressione su neve e ghiaccio, con l'ausilio di attrezzature, unicamente nelle seguenti aree, per le quali l'ente gestore rende disponibile le informazioni di dettaglio attraverso il proprio sito internet:
 - a. in comune di Cortenova: Pizzo d'Eghen e suoi satelliti;
 - b. in comune di Esino Lario: Cresta di Piancaformia
 - c. in comune di Mandello del Lario: Dorsale dei Grottoni, Cresta di Piancaformia (settori)

L'accesso alle pareti rocciose diverse da quelle di cui al presente comma è consentito unicamente per motivi di ricerca scientifica, in conformità a quanto previsto dall'articolo 17.

2. L'ente gestore può limitare l'accesso alle pareti di arrampicata di cui al comma 1, per ragioni di tutela ambientale, con particolare riferimento al periodo di riproduzione di specie animali o alla presenza di specie vegetali di interesse conservazionistico.
3. Ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 2, nell'arrampicata è vietato, inoltre:
 - a. scrivere, segnalare le pareti di roccia, segnalare le direttrici e le piste, fatta salva la segnalazione del punto d'attacco;

- b. svolgere, senza l'autorizzazione dell'ente gestore, ogni tipo di attività che provoca modifiche morfologiche delle rupi, nonché installare strutture fisse a supporto dell'attività di arrampicata libera e alpinismo, comprese le ferrate;
 - c. danneggiare o asportare la vegetazione rupicola presente e in generale danneggiare l'habitat rupestre;
 - d. lasciare in parete rifiuti, corde, catene, placche o altri supporti, metallici e non, ad eccezione dei chiodi e dei materiali strettamente necessari alla sicurezza;
- effettuare senza l'autorizzazione dell'ente gestore la manutenzione e la riparazione di camminamenti e sentieri di accesso alle rupi e alle vie di arrampicata, che in ogni caso deve privilegiare tecniche di ingegneria naturalistica.

Articolo 9 - Ambienti ipogei soggetti a regolamentazione degli accessi

1. Nelle cavità del sito soggette a regolamentazione degli accessi l'ingresso è libero, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 2 e ai commi successivi del presente articolo.
2. La cavità soggetta a regolamentazione degli accessi all'interno del sito è la Ghiacciaia del Moncodeno, in comune di Esino Lario. L'ente gestore si riserva la facoltà di includere ulteriori cavità fra quelle soggette a regolamentazione degli accessi, o di interdirlle completamente la fruizione qualora lo stato di conservazione dell'ambiente e della fauna troglodila ne suggeriscano l'opportunità.
- 3 Nella cavità Ghiacciaia del Moncodeno:
 - a. non possono sostare contemporaneamente all'interno più di cinque persone;
 - b. la sosta non deve prolungarsi per più di dieci minuti.

CAPO III

REGOLAMENTAZIONE DEGLI INTERVENTI EDILIZI RIGUARDANTI EDIFICI E MANUFATTI OSPITANTI COLONIE DI CHIROTTERI

Articolo 10 - Obbligo di segnalazione della presenza dei chiroterri in edifici e manufatti da sottoporre a interventi edilizi

1. All'interno del sito e per una fascia di cinquecento metri all'esterno del confine del sito i seguenti interventi sono soggetti all'obbligo di verifica della presenza di chiroterri ed alla loro segnalazione all'ente gestore:
 - a. manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, rifacimento, manutenzione e ampliamento di impianti tecnologici, riguardanti edifici nei quali sono interessati dai lavori tetti, sottotetti, scantinati o altri ambienti ubicati a qualsiasi livello rispetto al suolo, comunicanti con l'esterno, con soffitti non rivestiti da intonaco liscio;
 - b. ampliamento di manufatti esistenti e mutamento di destinazione d'uso di edifici, o parti di essi (tetti, sottotetti, scantinati o altri ambienti sotterranei), dopo periodi di inutilizzo di almeno un anno;
 - c. allestimento di impalcature schermanti all'esterno di edifici;
 - d. apposizione di barriere, quali cancelli, recinzioni o altri manufatti finalizzati al controllo dell'accesso di persone a siti sotterranei.
 - e. la chiusura degli accessi a soffitte e sottotetti, quali finestre, prese d'aria e altre aperture.

2. La segnalazione dei chirotteri deve essere effettuata come integrazione della documentazione tecnica progettuale, utilizzando l'apposita modulistica predisposta dall'ente gestore e reperibile presso il proprio sito web.

3. In caso di accertata presenza di chirotteri all'interno dell'edificio o del manufatto oggetto di previsione di intervento, qualora la tipologia di quest'ultimo rientra fra gli interventi privi di incidenza significativa di cui alla D.G.R. 8 agosto 2003 n.7/14106, allegato C, articolo 6, comma 6, l'interessato attiva la procedura di valutazione di incidenza semplificata di cui al comma 6 bis del predetto articolo 6. In aggiunta alla segnalazione di cui al comma 2 del presente articolo, la documentazione progettuale è integrata da una relazione, firmata da tecnico competente, dalla quale risulti, per quanto concerne la chirotterofauna interessata dal progetto e fatti salvi eventuali ulteriori aspetti da considerare:

- a. la rilevanza conservazionistica della specie e l'entità della colonia presente;
- b. la valutazione delle interferenze degli interventi previsti nei confronti dei chirotteri;
- c. le misure di mitigazione idonee a ridurre al minimo il rischio di diserzione dei chirotteri dall'edificio o manufatto;
- d. gli interventi atti ad eliminare eventuali situazioni di conflittualità derivanti dalla presenza dei chirotteri.

4. L'ente gestore, nel caso venga accertata all'interno dell'edificio o manufatto oggetto di intervento:

- a. l'assenza di chirotterofauna e l'intervento rientra fra i casi di cui alla D.G.R. 8 agosto 2003 n.7/14106, allegato C, articolo 6, comma 6 (interventi privi di incidenza significativa), acconsente all'esecuzione dei lavori entro 30 giorni dalla segnalazione, ovvero entro i termini di rilascio di eventuali altre autorizzazioni (paesaggistica, forestale, svincolo idrogeologico) di propria competenza;
- b. la presenza di chirotterofauna, per quanto previsto al comma 3 si esprime in merito alla valutazione di incidenza con procedura semplificata secondo la normativa vigente.

CAPO IV

TUTELA DELLA FLORA MUSCINALE, DELLA FLORA SPONTANEA E DELLE SPECIE ENDEMICHE; REGOLAMENTAZIONE DELLA RACCOLTA DI SPECIE BOTANICHE, FAUNA E ALTRO MATERIALE NATURALISTICO

Articolo 11 - Tutela della flora spontanea e della fauna selvatica

1. All'interno del SIC le norme di cui al presente regolamento integrano:

- a. la Legge Regionale 31 marzo 2008 n.10 "Disposizioni per la tutela e la conservazione della piccola fauna, della flora e della vegetazione spontanea" per quanto riguarda la tutela delle specie di flora spontanea e della fauna, con l'esclusione dei vertebrati omeotermi e dei pesci;
- b. la Legge Regionale 5 dicembre 2008, N. n. 31 "Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale" e successive modifiche per quanto riguarda la tutela dei pesci;
- c. la Legge Regionale 16 agosto 1993, N. 26 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria" e la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" per quanto riguarda la tutela della fauna omeoterma.

2. Nel territorio del SIC è vietato introdurre specie estranee alla flora spontanea. Sono considerate estranee alla flora spontanea le specie indicate nella pubblicazione (a cura di E. Banfi, G. Galasso), *La flora esotica lombarda*, Milano, Regione Lombardia e Museo di Storia Naturale di Milano, 2010, e le specie appartenenti alla lista nera delle specie alloctone vegetali oggetto di monitoraggio, contenimento o eradicazione di cui alla Legge Regionale 31 marzo 2008 n.10 "Disposizioni per la tutela e la conservazione della piccola fauna, della flora e della vegetazione spontanea", art. 1, comma 3, lettera e.

3. Senza autorizzazione, prevista unicamente per finalità di recupero ambientale, è vietato introdurre individui vegetali o parti di essi utilizzabili per la propagazione, gamica o agamica, deputati alla diffusione di specie che non provengano dal massiccio delle Grigne.

4. Il divieto di cui al precedente comma 2 non si applica alle piante oggetto di interesse agronomico, coltivate per fini produttivi unicamente nelle aree pertinenziali degli edifici, quali orti e giardini.

5. Nel territorio del SIC è vietato detenere o rilasciare in libertà esemplari di specie animali selvatiche e rilasciare in libertà o lasciare incustoditi, difformemente dall'ordinaria pratica d'allevamento, animali di interesse zootecnico, i quali devono essere demonticati al termine della stagione d'alpeggio. Non rientrano nel divieto di cui al presente comma le immissioni finalizzate a recuperi e ripristini ambientali in campo faunistico, se autorizzati secondo la normativa vigente.

Articolo 12 - Raccolta e prelievo di organismi vegetali

1. All'interno del SIC è vietata la raccolta delle specie protette della flora spontanea di cui alla Legge Regionale 31 marzo 2008 n.10 "Disposizioni per la tutela e la conservazione della piccola fauna, della flora e della vegetazione spontanea", art. 1, comma 3, lettera c. Il divieto di raccolta:

a. si applica anche per le singole parti ipogee (radici, bulbi, rizomi, tuberi, ecc.) e per quelle epigee (fusti, rami, foglie, fiori, frutti, semi, ecc.), nonché per porzioni o individui interi di felci, muschi, epatiche, alghe, licheni e funghi spontanei, epigei ed ipogei non considerati commestibili;

b. non si applica:

- nel caso di pratiche colturali quali pascolamento, tagli per fienagioni e pratiche similari, interventi selvicolturali, trasformazione del bosco e del suolo autorizzati, interventi per la sistemazione dei versanti e degli alvei torrentizi e nel caso di interventi di gestione degli ecosistemi e degli habitat da parte dell'ente gestore;
- nei casi di raccolta regolamentata e raccolta a fini scientifici e didattici di cui all'articolo 6 comma 2, articoli 7 e 8 della Legge Regionale 31 marzo 2008 n.10, nonché di raccolta di funghi e tartufi di cui al titolo VIII della Legge Regionale 5 dicembre 2008, n. 31 e successive modifiche, per i quali trovano applicazione le norme ivi contenute;

2. L'ente gestore del sito, in relazione allo stato di conservazione e di diffusione delle specie, in conformità a quanto previsto dalla Legge Regionale 31 marzo 2008 n.10, articolo 6, comma 5, può prevedere limiti maggiormente restrittivi di quelli indicati nell'articolo 7 della medesima legge e interdire la raccolta di determinate specie protette in tutto il territorio del sito o in parte di esso.

Articolo 13 - Raccolta e cattura di organismi animali

1. All'interno del SIC è vietato uccidere, ferire o catturare animali selvatici, appartenenti a qualsiasi gruppo sistematico, arrecare loro disturbo in particolare nel periodo della riproduzione,

dell'ibernazione o del letargo, danneggiare tane, rimuovere e asportare uova, larve, nidi anche se abbandonati. È vietato, altresì, detenere intenzionalmente esemplari di qualsiasi specie animale selvatica prelevata nel SIC.

2. Il divieto di cui al precedente comma non si applica:

- a. nei casi di interventi autorizzati dagli enti competenti, da comunicare preventivamente all'ente gestore del SIC, per:
 1. ricerca scientifica e scopi didattici;
 2. prelievo faunistico in attuazione di piani di contenimento numerico autorizzati;
 3. prelievo venatorio effettuato in conformità alla pianificazione faunistico-venatoria territoriale e al calendario venatorio;
 4. esecuzione di disposizioni di sanità animale emanate dal Servizio sanitario;
- b. alle normali attività agro-silvo-pastorali;
alla detenzione di animali finalizzata a sottrarli a sicura morte, purché entro le ventiquattro ore se ne dia avviso alla competente autorità.

Articolo 14 - Raccolta di reperti naturalistici, di minerali, rocce e fossili

1. All'interno del SIC è vietata la raccolta e l'asportazione, anche temporanea, di reperti naturalistici, di minerali, di rocce e di fossili, anche se posti in superficie, fatta salva la raccolta effettuata a fini didattici e di ricerca scientifica, effettuata unicamente da soggetto pubblico o privato avente i requisiti professionali, che è soggetta alla preventiva procedura di valutazione di incidenza, valutazione di incidenza semplificata o dichiarazione di assenza di incidenza, secondo le disposizioni vigenti.

CAPO V

CIRCOLAZIONE DEL PUBBLICO E SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ SPORTIVE, RICREATIVE, EDUCATIVE, SCIENTIFICHE

Articolo 15 - Manifestazioni e attività sportive e ricreative

1. All'interno del SIC le manifestazioni sportive, ricreative e didattico educative sono soggette alla preventiva procedura di valutazione di incidenza, valutazione di incidenza semplificata o dichiarazione di assenza di incidenza, secondo le disposizioni vigenti.
2. L'ente gestore può vietare o limitare temporaneamente l'accesso a determinate aree, qualora sia arrecato disturbo alla fauna, alla flora e agli habitat.
3. In caso di manifestazioni o gare sportive che richiedono la segnatura del percorso, sulla cartellonistica, sul nastro segnaletico e su ogni altro mezzo di segnalazione utilizzato devono essere presenti elementi utili al riconoscimento del soggetto autorizzato.
4. Al termine della manifestazione il soggetto autorizzato è tenuto a raccogliere e asportare tutti i rifiuti prodotti durante la manifestazione e quelli ad essa collegati, compresa la segnaletica utilizzata.
5. Le manifestazioni sportive con mezzi a motore sono vietate.

Articolo 16 - Sorvolo del SIC

1. All'interno del SIC è vietato effettuare, senza previo assenso dell'ente gestore, voli a bassa quota con qualunque tipo di velivolo, anche a scopo di esercitazione, ad esclusione dei voli effettuati per soccorso, vigilanza, antincendio.
2. Fatti salvi i casi di soccorso, vigilanza, antincendio, di norma il volo deve avvenire da un'ora dopo l'alba ad un'ora prima del tramonto.
3. L'ente gestore, in presenza di specie nidificanti di interesse conservazionistico sensibili al disturbo arrecabile dal volo, può interdirlne l'esercizio.

Articolo 17 - Attività scientifica

1. Lo svolgimento all'interno del SIC dell'attività di ricerca scientifica deve essere preventivamente comunicato all'ente gestore.
2. Alla comunicazione di cui al comma 1 devono essere allegati:
 - a. il progetto di ricerca o una relazione riguardante l'oggetto e lo scopo della ricerca;
 - b. la descrizione delle attività previste all'interno del SIC, ivi comprese le modalità di svolgimento e le precauzioni adottate per minimizzare il disturbo arrecato all'ambiente;
 - c. l'elenco del personale coinvolto nella ricerca e il ruolo svolto;
 - d. i curricula e gli attestati di qualificazione del personale coinvolto qualora non si tratti di soggetti agenti per conto di enti di ricerca riconosciuti, quali università, istituti di ricerca, scuole e associazioni con comprovata esperienza scientifica o che abbiano già collaborato con l'ente gestore o abbiano svolto attività di ricerca nel territorio di competenza dell'ente gestore ;
 - e. la dichiarazione di impegno a rendere disponibili all'ente gestore del SIC i risultati della ricerca, compresa la consegna di reperti ritenuti significativi dal medesimo ente, nonché l'autorizzazione a quest'ultimo ad utilizzare per i propri fini istituzionali il lavoro di ricerca pubblicato, anche in stralcio, con il solo obbligo di citazione della fonte.
3. L'ente gestore ha facoltà di negare, sospendere o revocare l'assenso allo svolgimento dell'attività di ricerca per motivi di tutela ambientale o qualora il richiedente non osservi le precauzioni prescritte.

Articolo 18 - Ispezione speleologica

1. L'ente gestore del sito riconosce gli ambienti ipogei quali luoghi di particolare importanza per le loro caratteristiche fisiche e naturalistiche. In particolare dispone la protezione degli ambienti ipogei non ancora sfruttati a livello turistico (cod. 8310 Direttiva Habitat), in quanto habitat fragili e a rischio di compromissione per effetto dell'eccessiva frequentazione antropica. A tal fine l'ente gestore promuove progetti di studio e di recupero delle grotte e delle cavità presenti nel territorio del SIC.
2. In tutte le cavità presenti all'interno del sito, diverse dagli ambienti ipogei soggetti a regolamentazione degli accessi di cui all'articolo 9, l'attività speleologica è vietata, fatta eccezione:
 - a. per l'attività svolta per motivi di ricerca scientifica, come precisato nel precedente articolo 17;
 - b. per campagne speleologiche o per l'individuazione di nuove cavità, previo espletamento della procedura di valutazione di incidenza, di valutazione di incidenza semplificata o di dichiarazione di assenza di incidenza.

3. Ai fini dell'attività speleologia, compresa l'individuazione di nuove cavità, è consentita l'arrampicata in tutto il territorio del SIC, nel rispetto del comma 2, lettera b.
4. Ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 2, nell'attività di ispezione speleologica è vietato, inoltre:
 - a. usare dispositivi di illuminazione ad acetilene;
 - b. puntare il fascio di luce direttamente sui chiroterri, o arrecare disturbo agli stessi in qualsiasi altro modo;
 - c. chiudere gli ingressi di cavità o grotte senza la previa autorizzazione dell'ente gestore.
5. Gli interventi per la chiusura degli ingressi alle cavità all'interno del SIC, per finalità di sicurezza o conservazionistiche, possono essere eseguiti da terzi unicamente previo assenso dell'ente gestore. Gli interventi devono garantire:
 - a. la protezione dalla caduta accidentale di persone;
 - b. il passaggio della chiroterrofauna, nel rispetto delle esigenze ecologiche delle specie presenti nel SIC;
 - c. il passaggio di acqua ed aria.

CAPO VI

VIGILANZA E SANZIONI

Articolo 19 - Vigilanza e Sanzioni

1. L'ente gestore esercita le funzioni di vigilanza e di irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al Titolo III della Legge Regionale 30 novembre 1983, n. 86 e successive modifiche e integrazioni, a norma dell'art. 25 bis, comma 7, lettera d della medesima legge, per l'inosservanza delle prescrizioni stabilite dalle misure di conservazione vigenti nel sito, fra i quali rientrano le disposizioni del presente regolamento.
2. Per quanto disposto dall'art. 18 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'ente gestore scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dallo stesso ente.
3. Per quanto non espressamente indicato nelle presenti norme si fa riferimento a quanto stabilito dalle leggi statali e regionali vigenti ed in particolare alle norme di tutela ambientale.